



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Milano**



**Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Procura Generale dello Sport**

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

e

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Procura Generale dello Sport

Le parti firmatarie:

- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in persona del Procuratore della Repubblica Dottor Marcello Viola
- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente Dottor Giovanni Malagò
- La Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale Prefetto Ugo Taucer

Premesso

- che il presente Protocollo di Intesa (di seguito solo “il Protocollo”) è volto a coordinare le attività proprie dei soggetti firmatari, quando si renda necessaria la collaborazione per la trattazione di vicende legate a reati di violenza contro la persona commessi da tesserati nell’ambito sportivo. La diversa natura dei procedimenti, penale e disciplinare sportivo, pone l’esigenza di definire procedure standardizzate di condivisione delle informazioni;
- che il Protocollo si articola nella cornice normativa nazionale e internazionale sulla protezione dei soggetti deboli vittime di reato;
- che l’avvio di un procedimento penale, per reati di violenza contro la persona, a carico di un soggetto tesserato o affiliato presso una Federazione Sportiva rende opportuna la tempestiva valutazione circa una concomitante apertura di un procedimento disciplinare avanti gli Organi di Giustizia Sportiva;

- che l'art. 116 comma 1 c.p.p. prevede che *“durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti”*;
- che l'art. 116 comma 2 c.p.p. prevede che *“sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza”*;
- che l'art. 335 comma 1 c.p.p. prevede che *“il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”*;
- che l'art. 12 quater dello Statuto del CONI come modificato dal Consiglio Nazionale il 9 marzo 2022 con deliberazione n. 1707 approvato con D.P.C.M. del 19 luglio 2022 prevede che *“allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura Generale dello Sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. A tal fine sono istituiti presso la Procura Generale dello Sport il Registro generale dei procedimenti in corso, il Registro delle altre notizie di illecito ed il Casellario delle condanne e sanzioni sportive”*;
- che l'art. 5 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021 prevede che: *“1. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, presso la Procura generale sono istituiti e custoditi, anche con modalità informatiche, il registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, il registro generale delle altre notizie di illecito e il casellario delle condanne e sanzioni sportive. 2. I registri sono tenuti secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario Generale del CONI, sentito il Procuratore Generale dello Sport”*;
- che l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021, al comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 12 quater comma 2 dello Statuto del CONI, ciascun Procuratore Federale è tenuto a presentare alla Procura Generale una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale;
- che l'art. 13 lettera a) del suddetto Regolamento, in tema di *“attività compiute di cui al comma 8 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva”* e in particolare della documentazione raccolta e conservata, recita che *“tale documentazione è analitica invece che sintetica ogni qual volta la Procura: a) nel corso della propria attività prenda notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero; b) compia attività riguardanti componenti del Consiglio nazionale del CONI; c) rilevi un danno di notevole entità per il CONI”*;

- che l'art. 50 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera l) dello Statuto CONI con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, prevede che *“fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine”*;

- che l'art. 129 comma 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera l) dello Statuto CONI con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, prevede che *“3. Qualora il Procuratore federale ritenga che, presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura generale dello sport. 4. La Procura generale dello sport può comunque richiedere l'acquisizione di detti atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni del Codice CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.”*

Considerato

- che l'Ordinamento Giuridico Sportivo è improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità e a essi si devono conformare le condotte di tutti i soggetti che in esso operano;

- che il Codice di Comportamento Sportivo del CONI specifica i doveri fondamentali, obbligatori e inderogabili di disciplina sportiva, di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, il divieto di alterazione dei risultati sportivi, il divieto di doping e di altre forme di nocimento alla salute, il principio di non violenza, il principio di non discriminazione, il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione altrui, il dovere di riservatezza ed il principio di imparzialità e che la loro violazione costituisce un grave inadempimento;

- che appare necessario e opportuno che vi sia contestualità tra lo svolgimento del procedimento penale avanti gli Organi di Giustizia Ordinaria e l'eventuale procedimento disciplinare avanti gli Organi di Giustizia Sportiva;

- che tale contestualità può essere realizzata solo con la collaborazione delle parti firmatarie del Protocollo al fine di evitare ulteriori situazioni di disagio della vittima di reato che il Protocollo mira a favorire;

**le parti firmatarie convengono
di stipulare il Protocollo**

ART. 1

Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del Protocollo che ha la finalità di regolamentare al meglio e nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna Procura le modalità operative di acquisizione di informazioni e di documentazione.

ART. 2

La tempestiva conoscenza da parte della Procura Generale dello Sport dell'esistenza di procedimenti penali a carico di tesserati o affiliati al CONI che abbiano ad oggetto reati di violenza contro la persona, assicura una maggior tutela della vittima da possibili reiterazioni del fatto reato.

ART. 3

In pendenza di un procedimento penale il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano può chiedere alla Procura Generale dello Sport informazioni sul soggetto indagato, quale tesserato e/o affiliato del CONI, in ordine al ruolo, alle attività svolte, a eventuali segnalazioni preesistenti e/o eventuali procedimenti disciplinari pendenti o definiti e a ogni altra informazione utile ai fini del procedimento penale.

ART. 4

La Procura Generale dello Sport, preso atto delle richieste di cui al precedente punto 3 del Protocollo, si impegna a fornire ogni informazione utile a sua conoscenza e contemporaneamente, conformemente a quanto indicato in premessa, può a sua volta fare richiesta, nei modi e nelle forme consentite dal c.p.p., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di essere autorizzata all'estrazione del certificato delle iscrizioni delle notizie di reato di cui agli artt. 91 e 335 c.p.p. relativo al soggetto tesserato o affiliato sottoposto ad indagine.

La Procura Generale dello Sport, durante le indagini preliminari, può altresì formulare istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.p., che verrà autorizzato qualora il Pubblico Ministero non ritenga che sussistano ragioni di indagini ostative.

La medesima richiesta, formulata una volta chiuse le indagini verrà autorizzata dal Pubblico Ministero.

ART. 5

Le parti firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire reciprocamente la celerità del riscontro alle richieste formulate, in modo da consentire una visione completa della posizione del soggetto indagato, dal punto di vista giuridico e all'interno del contesto sportivo.

ART. 6

Il Procuratore Generale dello Sport, nel caso di acquisizione, diretta o indiretta, della notizia di reato posta in essere da tesserati ovvero affiliati, in aggiunta o a seguito della trasmissione della notizia alla competente Procura Federale per l'iscrizione del procedimento disciplinare nel relativo registro, informa tempestivamente la Procura della Repubblica competente.

Nell'eventualità in cui la suddetta Procura della Repubblica comunichi alla Procura Generale dello Sport che le attività della Procura Federale potrebbero comprometterne l'attività investigativa, la Procura Generale dello Sport informa tempestivamente la Procura Federale, che dovrà interrompere gli accertamenti di propria competenza.

All'esito della cessazione del segreto investigativo, la Procura della Repubblica ne informerà in merito la Procura Generale dello Sport, trasmettendo anche gli atti relativi e ostensibili in proprio possesso.

La Procura Generale dello Sport provvederà a notificare la competente Procura Federale, trasmettendole gli atti ostensibili ricevuti dalla Procura della Repubblica, ai fini della ripresa delle attività di competenza ovvero per le attribuzioni di cui all'art. 44 comma 5 del Codice della Giustizia Sportiva.

ART. 7

Il Protocollo avrà validità indeterminata dalla data della sottoscrizione dello stesso. È possibile, su accordo delle parti procedere in ogni momento alla modifica. Ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal Protocollo mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi novanta giorni prima.

Milano, 11 gennaio 2023

I firmatari

F.to Marcello Viola (Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Milano)

F.to Giovanni Malagò (Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

F.to Ugo Taucer (Procuratore Generale dello Sport)